

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PRATO  
Dott. Angelo Soccio

SENT. N. 1564/11  
R. G. N. 2760/10  
REP. N. 1934/11  
Crov. N. 10940  
u

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella Causa civile iscritta al n. 2760 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2010, promossa da

~~\_\_\_\_\_~~, con l' Avv. Marco Cabras elettivamente domiciliato in Prato, Via ~~\_\_\_\_\_~~ presso e nello studio dell'Avv. ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ procura a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

Contro

Fondiarria Sai S.p.a (00818570012) in persona del suo procuratore Dott. Alessandro Vitullo con l'Avv. Mario Parducci, elettivamente domiciliata nel suo studio in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino n. 1 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**CONVENUTA**

e

~~\_\_\_\_\_~~ (PS ~~\_\_\_\_\_~~) residente in Carmignano (Po), Via Marconi n. 13

**CONVENUTO CONTUMACE**

**Oggetto:** risarcimento danni da sinistro stradale

**Conclusioni**

**PER L'ATTORE:** "Piaccia al Giudice di Pace adito: accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del Sig. ~~\_\_\_\_\_~~ nella causazione del sinistro de quo, condannare i convenuti in solido al pagamento, in favore del Sig. ~~\_\_\_\_\_~~ dei danni patrimoniali, non patrimoniali e spese sostenute, a causa del sinistro mediante pagamento della somma di Euro 5.234,63 o a quella somma maggiore o minore che parrà di giustizia, sul tutto gli interessi legali dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese ed onorari di causa, oltre iva e cap e rimborso spese generali 1350% L. Prof., con

AT

distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario, che dichiara di non avere riscosso i diritti e gli onorari di causa e di avere anticipato le spese.”

**PER FONDIARIA SAI S.P.A.:** “Affinchè l'onorevole Giudice di Pace adito voglia determinare natura ed entità dei danni alla persona sofferti dall'attore sig. ~~Marcel Cretu~~ in conseguenza del sinistro de quo e liquidarli secondo il giusto ed il provato, respingendo il resto, con compensazione di spese, diritti ed onorari di causa”.

**PER ROSATI ANDREA:** “contumace”

### Fatto e diritto

Cretu Marcel conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Prato la Fondiaria Sai Spa. ed il Sig. ~~Marcel Cretu~~ al fine di sentirsi condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in Pistoia in data 30/05/2009 fra l'autovettura Volkswagen Passat targata PT 404465 da lui condotta e di sua proprietà e la vettura Opel Astra targata BP 726 KA condotta e di proprietà di ~~Andrea Rosati~~. A sostegno della domanda asseriva l'attore che il sig. ~~Rosati~~, nel percorrere via Fiorentina, all'altezza del n.c. 700, non rispettando la dovuta distanza di sicurezza, andava a tamponare la vettura condotta dall'attore. La predetta dinamica risultava, inequivocabilmente dal modello di constatazione amichevole di incidente a firma congiunta; a seguito del sinistro l'attore riportava danni materiali, che non costituivano oggetto del contendere e danni fisici come meglio specificati nella documentazione medica allegata, in particolare lamentava postumi permanenti nella misura del 4%, in relazione ai quali richiedeva che il danno fosse adeguatamente ristorato e personalizzato. Asseriva inoltre che il sig. ~~Cretu~~ aveva sostenuto spese mediche e spese legali stragiudiziali per Euro 1.044,58. poiché la Fondiaria Sai Spa., non aveva provveduto al risarcimento del danno si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.

All'udienza del 10/05/2010 nessuno si costituiva in giudizio per i convenuti, mentre spiegava intervento volontario la UGF Assicurazioni Spa., quale compagnia assicuratrice per l'r.c.a. della vettura targata BO 726 KA di proprietà di ~~Marcel Cretu~~, ai sensi dell'art. 20 della CARD – Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto – emessa in attuazione dell'art. 13 del Dpr. 18/07/2006 n. 254.

Con ordinanza emessa fuori udienza in data 09/07/2010 (riservata all'udienza 05/07/2010) il Giudice, rilevato l'insegnamento della Corte Costituzionale con la Sentenza n. 180/2009, secondo il quale l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del Dlgs 209/2005 porta a ritenere che accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile, dichiarava inammissibile l'intervento di UGF Assicurazioni Spa., dichiarava la contumacia di Fondiaria Sai Spa. ed infine rinviava all'udienza del 27/09/2010 per la verifica del contraddittorio rilevato che non risultava prodotta la cartolina a/r relativa alla notifica verso il convenuto ~~Marcel Cretu~~.

Rinnovata la notifica dell'atto di citazione verso il convenuto R., la causa veniva istruita unicamente con Ctu medica legale. All'udienza del 25/02/2011 si costituiva altresì la Fondiaria sai Spa, la quale non contestava la dinamica del sinistro, ma soltanto la quantificazione dei danni così come operata dalla parte attrice ritenendo eccessiva ed immotivata la quantificazione operata nella perizia medico legale di parte, negando altresì che potesse essere riconosciuta una qualunque personalizzazione del danno considerata la lievissima entità delle lesioni subite. Infine contestava che potessero ritenersi dovute le spese di assistenza legale stragiudiziale, atteso che con essa convenuta non era stata intrapresa alcuna trattativa e che le somme richieste erano comunque eccessive rispetto all'attività svolta.

Precisate le conclusioni all'udienza del 02/12/2011, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed integralmente trascritte in epigrafe, previo deposito di note conclusive.

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 del D.lgs. 209/2005, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, avendo la parte attrice introdotto il presente giudizio dopo l'inutile decorso dei termini previsti dalla predetta disposizione dall'invio di lettera raccomandata di richiesta danni datata 06/07/2009.

Sempre preliminarmente va ritenuta ammissibile l'azione esercitata dalla parte attrice. Invero la Corte Costituzionale ha ritenuto che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del D.lgs. 209/2005 porta a ritenere che accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'eseribilità dell'azione ex art. 2054 cc e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile. Ammettere l'intervento in giudizio della compagna assicuratrice del danneggiato, quando quella convenuta è quella del responsabile civile, e dunque in suo sostituzione, significherebbe vanificare l'applicazione del principio espresso dalla Corte, con conseguente vanificazione di quel rafforzamento delle ragioni del danneggiato che sta alla base della normativa italiana ed europea in subiecta materia. A ciò si aggiunga che, non solo un siffatto intervento non è previsto dal vigente Codice delle Assicurazioni Private, ma non trova spazio nemmeno alla luce delle norme processuali, non essendo ravvisabile un diritto proprio dell'assicurazione del danneggiato da far valere nei confronti dell'una e/o dell'altra parte, né un diritto dei confronti dell'attore o del convenuto con adesione alle ragioni di una delle parti, ovvero di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito favorevole alla parte adiuvata. Di nessun pregio può avere poi il richiamo alla CARD, trattandosi di una "convenzione" fra assicuratori destinata a produrre effetti solo fra i sottoscrittori e non potendo assurgere a motivi di interesse ex art. 100 e 105 c.p.c., la necessità di garantire una migliore gestione del sinistro ed evitare duplicazioni gestionali ed a volte duplicazione di pagamento.

Nel merito, la domanda dell'attore è parzialmente fondata in punto di quantum e merita accoglimento nei limiti che seguono.

In punto di an, nulla quaestio, atteso che nessuna contestazione è stata avanzata dalla

convenuta compagnia assicuratrice evocata in giudizio con l'ordinaria azione diretta ed in presenza di modello di constatazione amichevole di incidente a firma congiunta ai sensi dell'art. 143 D.lgs. 209/2005.

In punto di quantum si osserva che la Ctu medico legale espletata nel corso del giudizio accertava che a seguito dell'incidente del 12/10/2009 il Sig. ~~C. M.~~ riportava lesioni consistenti in trauma diretto da contraccolpo del collo con meccanismo di brusca flessione ed iperestensione, lesioni compatibili con la riferita dinamica del sinistro, caratterizzata da un urto portato posteriormente al veicolo sul quale viaggiava. I postumi residuati venivano valutati nella misura del 1% come riduzione dell'integrità psicofisica, mentre l'invalidità temporanea veniva quantificata in giorni 5 al 100%, 10 al 75%, 20 al 50% e 25 al 25%. Congrue le spese mediche documentate in Euro 480,55.

Applicando tali risultanze alla tabella del danno biologico di lieve entità di cui all'art. 139 del D. Lgs 209/2005, con gli importi aggiornati dal DM 17/06/2011, si ricavano le seguenti somme: Euro 671,75 (1% -33 anni alla data del sinistro) per invalidità permanente ed Euro 1.273,05 per invalidità temporanea, e così in totale Euro 1.944,80.

Dovranno altresì essere riconosciute in favore dell'attore le spese mediche come quantificate dal Ctu in Euro 480,55, e dunque la somma spettante alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno ammonta ad Euro 2.425,35.

Considerata la lievissima entità dei postumi permanenti (1%) in relazione ai quali non può ritenersi provata, neppure in via di presunzione, la sussistenza di ulteriori danni che già non trovino ristoro nelle somme indicate con necessità di personalizzazione del danno, si ritiene esaustiva e congrua la somma sopra specificata, che dovrà essere maggiorata dei soli interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo, avendo questo giudice fatto applicazione del tabelle di più recente aggiornamento malgrado il sinistro si fosse verificato nel 2009, pertanto gli effetti della svalutazione monetaria risultano assorbiti.

Inoltre dovranno essere riconosciute al ~~C.~~ le spese di assistenza legale stragiudiziale spettanti al difensore per l'attività posta in essere per la sua assistenza nella fase antecedente all'instaurazione della causa come voce di danno emergente. Sul punto si è più volte espressa la Suprema Corte riconoscendo il diritto al risarcimento anche sulle spese sostenute per l'assistenza legale prima della causa affermando il seguente principio: " in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con la legge n. 990 del 1969 e sue

successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, di farsi riconoscere il rimborso delle rispettive spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. 02/02/2006 n. 2275).

Nel caso di specie la parte attrice richiede spese stragiudiziali per Euro 1.044,58, mentre la convenuta ne contesta sia la debenza che l'eccessività.

Sulla base della documentazione allegata agli atti, la somma richiesta appare eccessiva, considerato che sulla base della stessa l'attività pare essere consistita nell'invio di n. 2 lettere raccomandate. Considerato quanto precede, si ritiene congruo liquidare, in via equitativa la somma di Euro 350,00 compresi accessori di legge, per spese legali stragiudiziali sostenute dall'attore per l'assistenza legale prestata dall'Avv. Marco Cabras.

Ne seguono che la domanda dell'attore deve trovare parziale accoglimento in punto di quantum e che i convenuti dovranno essere condannati al pagamento della complessiva somma di Euro 2.775,35, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro al saldo effettivo.

Le spese della Ctu medica, liquidate come da separato provvedimento in Euro 400,00 oltre accessori di legge, vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro, attesa la mancata formulazione di qualunque offerta prima del giudizio.

Considerata la parziale soccombenza della parte attrice, le spese legali vengono compensate in ragione di 1/3 ex art. 92 c.p.c. e vengono liquidate come da in dispositivo.

#### P.Q.M.

Definitivamente sulla domanda proposta da **C. M.** nei confronti di Fondiaria Sai S.p.a. e Rosati Andrea, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda attrice e per l'effetto condanna Fondiaria Sai S.p.a. e **R. A.**, in solido fra loro al pagamento in favore del Sig. **C. M.** ed a titolo di risarcimento danni della somma di Euro 2.775,35 di cui Euro 2.425,35 per danno non patrimoniale e spese mediche ed Euro 350,00 per danno patrimoniale per spese legali stragiudiziali, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
- compensa le spese legali della parte attrice in ragione di 1/3 e per l'effetto condanna Fondiaria Sai S.p.a. e **R. A.**, in solido fra loro alla refusione


favore del Sig. ~~\_\_\_\_\_~~ delle spese di giudizio nella restante misura di 2/3, che liquida, già nella predetta misura, in Euro 786,00 per diritti, Euro 890,00 per onorari ed Euro 63,54 per spese vive, oltre rimborso forfettario 12,50%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- pone definitivamente le spese della Ctu medica, liquidate come da separato provvedimento in Euro 400,00 oltre accessori di legge, a carico dei convenuti Fondiaria Sai S.p.a. e ~~\_\_\_\_\_~~, in solido fra loro.


Così deciso in Prato li 16/12/2011

Il Giudice di Pace

Dott. Angelo Soccio



IL CANCELLIERE  
RA GRAZIA PELLICCI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
IN PRATO



Depositato in Cancelleria

II

20 DIC. 2011

II

IL CANCELLIERE  
RA GRAZIA PELLICCI



MARCA DA BOLLO  
Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
Agenzia  
di Roma  
00001529 00004934 00000001  
00015180 08/01/2012 10:49:34  
0001-00010 AACB54F335A68E10  
IDENTIFICATIVO 01092863574740

0 1 09 286357 474 0



01092863574740

01092863574740